



Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

Circolare n°417

Gardone V.T., 21/05/2021

**Ai docenti
Alla DSGA**

Oggetto: Pubblicazione delibere collegio docenti sulla fissazione di criteri per le operazioni collegiali di fine anno scolastico

Si pubblicano qui di seguito le seguenti delibere adottate dal Collegio docenti concernenti la fissazione di criteri per le operazioni di fine anno scolastico:

1. *Criteri per la valutazione finale*
2. *Criteri per l'attribuzione dei crediti scolastici*
3. *Criteri derogatori per il monte ore di validità dell'anno scolastico*

Il Dirigente scolastico

Stefano Retali

IL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BERETTA

Visto il DPR 122/2009 articolo 1 ed in particolare il comma 5 che recita che “il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa”

Visto l'articolo 4 comma 4 del D.P.R. 275/99 che consente alle istituzioni scolastiche autonome di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, i criteri di valutazione degli studenti

Visto il DPR 122/09 articolo 4 che disciplina modi, tempi e procedure di valutazione nella scuola secondaria superiore di secondo grado

Visto il Dlgs 62/2017 articolo 1 comma 2 che recita “*La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.*”

Considerato che riguardo all'assegnazione ed all'incidenza del voto in comportamento sulla valutazione complessiva degli studenti e sull'assegnazione del credito scolastico si fa riferimento alla legge 169/2008, all'art. 4 c. 2 del DPR 122/2009 ed al D.M. 5/2009

Tenuto conto che per la formazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto si fa riferimento all'art. 78 e 79 del R.D. 653/25, sostituito dall'articolo 2 del R.D. 2049/29

Visto il Dlgs 62/2017 articolo 12 e seguenti relativo allo svolgimento ed alla valutazione dell'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Vista l'O.M. 53 del 3 marzo 2021

Visto il Dlgs 61/2017 e s.m.i. con il quale viene riformata l'istruzione professionale

Visti i D.M. 80 e 92/2007

Visti la C.M. 4 marzo 2011 n° 20 e il DPR 122/2009 art. 14 comma 7 sulla validità dell'anno scolastico, integrati dall'O.M. 53 del 3 marzo 2021 articolo 3 comma 1 lettera a) e declinati dalla delibera del Collegio docenti del 29 aprile 2021

Vista la nota MIUR prot. n°699 del 6 maggio 2021

DELIBERA

i seguenti criteri di valutazione:

ogni decisione su ammissione/non ammissione/sospensione del giudizio va presa in base ad un giudizio sintetico sul rendimento complessivo e sul processo di apprendimento dello studente (elaborato collegialmente da tutti i docenti del Consiglio di classe, ognuno dei quali presenta una proposta di voto motivata nella propria materia) in base agli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF 2019-22 dell'IIS Beretta e nella programmazione annuale del Consiglio di classe, declinando in termini di conoscenze, abilità e competenze quanto previsto dalle Linee guida e Indicazioni nazionali dei diversi ordinamenti e del PECUP di cui al D.lgs. 226/2005, considerando anche altri fattori (che dovranno essere ponderati con gli esiti di apprendimento) quali:

- *Regolarità della frequenza, rispetto delle consegne e degli impegni, sia in classe che domestici, con riferimento sia al periodo in presenza che a quello in didattica digitale integrata*
 - *Partecipazione attiva alla vita della scuola e della classe, anche in didattica digitale integrata*
 - *Grado di autonomia raggiunto dallo studente nella organizzazione del lavoro scolastico*
 - *Impegno profuso durante l'anno scolastico, anche per recuperare le eventuali carenze di apprendimento, e i progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, soprattutto con riferimento agli effetti del contesto pandemico su base pluriennale*
-

- *Ogni altro elemento, anche non scolastico che influisca o abbia influito sul processo di apprendimento, con particolare riferimento ai periodi di didattica a distanza ed alle conseguenze della emergenza epidemiologica*

Le proposte di voto dei singoli docenti si fonderanno sulla valutazione dell'intero processo di apprendimento e del rendimento scolastico complessivo dell'annualità, con riferimento alle valutazioni espresse nello scrutinio del primo periodo di valutazione, agli esiti delle verifiche intermedie e a quelli relativi ad attività di recupero e comunque di ogni altra attività didattica oggetto di verifica e valutazione.

Per la determinazione della validità dell'a.s. e per l'eventuale attribuzione di deroghe da parte dei Consigli di classe, si fa riferimento a quanto disposto dalla C.M. 20/2011, dalla O.M. n°53 art. 3 comma 1 lettera a), alla delibera del Collegio docenti del 18 maggio 2021 e alla valutazione preventiva della accettabilità degli apprendimenti comunque maturati, sia a livello complessivo che nelle singole discipline. In particolare, si dovranno valutare le deroghe legate agli effetti della emergenza epidemiologica.

Il Consiglio di Classe collegialmente, sulla base del quadro delineato dai voti proposti e dai giudizi dei singoli docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi di apprendimento in ogni disciplina, risultano in possesso dei requisiti idonei a consentire l'ammissione alla classe successiva in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DPR 122/2009.

Successivamente il Consiglio di Classe individua gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline e, per ciascuno di essi, determina, prima dell'approvazione dei voti, il giudizio di gravità o non gravità dell'insieme delle insufficienze, sulla base della significatività delle carenze nella preparazione complessiva e della possibilità di un recupero prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Il giudizio di gravità dell'insieme delle insufficienze accertate è stabilito dal consiglio di classe in base ai seguenti criteri:

1. *Giudizio di insufficienza esteso alla totalità o quasi delle discipline; la gravità dell'insufficienza nella preparazione complessiva deriva dal quadro globale e non appare colmabile prima dell'inizio dell'a.s. successivo con attività di recupero mirate e con uno studio individuale da svolgersi in base alle indicazioni ed alla guida dei docenti. In questo caso lo studente non ha gli strumenti e le competenze minimi per frequentare positivamente l'anno scolastico successivo*
2. *Giudizi di grave insufficienza che conseguono ad una assenza di impegno non occasionale e continuata da parte dello studente. La lacuna nella preparazione non è quindi colmabile prima dell'inizio dell'a.s. successivo*
3. *Plurimi giudizi di insufficienza e/o grave insufficienza nelle singole discipline che portino ad una valutazione collegiale strutturale di grave insufficienza nel rendimento scolastico complessivo dello studente, non colmabile prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. In questo caso lo studente non ha gli strumenti e le competenze minimi per frequentare positivamente l'anno scolastico successivo*
4. *Le insufficienze individuate dal Consiglio di classe nello scrutinio finale 2019/20 (PAI) e non colmate in questo anno scolastico costituiscono un elemento di negatività di cui tener conto nello scrutinio finale 2020/21*

Una votazione insufficiente (inferiore ai 6/10) nel comportamento, secondo quanto previsto dal DPR 122/2009 e dal D.M 5/2009, comporta la non ammissione all'anno successivo.

Le situazioni per cui si deciderà di sospendere il giudizio finale e di rinviarlo ad una seduta integrativa del Consiglio di classe da svolgersi prima dell'inizio dell'a.s. successivo, dopo un ulteriore eventuale percorso formativo e lo svolgimento di prove di verifica (scritte e/o orali) sono le seguenti:

1. In presenza di giudizi di insufficienza in un numero limitato di discipline (tenuto presente anche il numero delle stesse all'interno del piano di studi dell'annualità), nel caso questi abbiano carattere occasionale oppure non siano il frutto di carenze gravi e strutturali, il consiglio di classe procederà alla verifica della possibilità per lo studente di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate prima dell'inizio dell'a.s. successivo sia grazie alla capacità di studio domestico autonomo (in base alle indicazioni mirate e alla guida dei docenti) che attraverso la fruizione di eventuali specifiche attività di recupero durante il periodo estivo
2. Le carenze formative non possono essere, di norma, in più di tre discipline. In considerazione della straordinarietà di questo anno scolastico e alle situazioni di svantaggio maturate durante la corrente annualità caratterizzata dagli effetti della emergenza pandemica, sarà possibile per il consiglio di classe disporre la sospensione del giudizio con carenze formative anche in quattro discipline. Queste situazioni straordinarie devono legarsi alla valutazione della possibilità dello studente di dimostrare il possesso delle conoscenze e competenze minime entro l'avvio dell'anno scolastico successivo, sia grazie alla capacità di studio domestico autonomo (in base alle indicazioni mirate e alla guida dei docenti) che attraverso la fruizione di eventuali specifiche attività di recupero durante il periodo estivo

I Consigli di classe valuteranno l'opportunità di estendere i tempi di conseguimento degli obiettivi di apprendimento all'anno scolastico successivo, soprattutto in considerazione delle difficoltà, anche personali e/o familiari, sorte durante le attività didattiche in presenza ed alla conseguente attivazione della didattica a distanza come ordinaria modalità di fare scuola per studenti che manifestino comunque impegno e che abbiano le potenzialità per recuperare.

Gli studenti delle classi prime dell'ordinamento professionale, in base a quanto previsto dal Dlgs 61/2017, sono di norma ammessi al secondo anno con riferimento al percorso previsto dal piano formativo personalizzato e dei suoi eventuali adattamenti. Eventuali non ammissioni al secondo anno dovranno essere motivate adeguatamente con riferimento all'impossibilità di attuare nei tempi previsti i contenuti del piano formativo personalizzato, che dovrà essere di conseguenze adattato.

Per l'ammissione all'Esame di Stato degli studenti delle classi quinte, si procederà in base a quanto previsto dal Dlgs 62/2017 articolo 13 ed al regime derogatorio introdotto dall'articolo 3 comma 1 lettera a) dell'O.M. 53 del 3 marzo 2021. L'ammissione eventuale con l'insufficienza in una disciplina dovrà essere adeguatamente motivata.

IL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"

VISTO il DPR 122/2009 art. 6 c. 3

VISTO l'art. 15 del D.lgs. 62/2017 e le tabelle dell'allegato A

VISTA l'O.M. 53 03/03/2021 art. 11 e le tabelle A, B e C di cui all'allegato A

VISTA l'O.M. 11/2020 art. 4 comma 4

DELIBERA

i seguenti criteri di indirizzo per l'assegnazione del credito scolastico

1. L'organo collegiale titolare dell'assegnazione del credito scolastico è il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, che agisce sulla base di linee generali e criteri decisi dal Collegio docenti al fine di assicurare la massima omogeneità di valutazione. Tali linee generali e criteri dovranno essere resi noti a studenti e genitori. L'attribuzione del credito scolastico deve essere sempre motivata e verbalizzata
2. Il credito scolastico è attribuito in base a quanto stabilito dall'art. 15 del D.lgs. 62/2017 e facendo riferimento alla tabella contenuta nell'allegato A. Solo per l'a.s. 2020/21 e solo per le classi quinte si deve fare riferimento alle tabelle dell'allegato A dell'O.M. 53 del 3 marzo 2021
3. L'attribuzione del credito scolastico è sempre il frutto di valutazioni attente, motivate e comunque discrezionali del Consiglio di classe, mai conseguenza di automatismi
4. L'elemento primario da tenere in considerazione è il profitto (la media dei voti riportati allo scrutinio finale, includendo il voto in comportamento). A tal fine e per evitare penalizzazioni per gli studenti, ogni docente usa sempre l'intera scala decimale di valutazione. In base al profitto e quindi alla media dei voti riportata come sopra descritto, è possibile assegnare allo studente un punteggio (credito scolastico) compreso all'interno di una fascia di oscillazione. In base alla media dei voti di profitto, lo studente riceverà immediatamente il punteggio minimo della fascia in cui si colloca.
5. Successivamente per decidere quale punteggio ulteriore attribuire, tra quelli resi possibili dalla fascia di oscillazione, si procede secondo le seguenti priorità:
 - a) Media aritmetica dei voti (attribuendo di norma il punteggio più alto se la media aritmetica è superiore dello 0,5 al minimo della fascia)

Il punteggio può essere incrementato, all'interno della fascia di oscillazione, in caso di:

- b) Interesse ed impegno costanti, reale capacità di interazione e cooperazione all'interno dell'ambiente di apprendimento, costante puntualità nel rispetto delle consegne e degli stimoli didattici
 - c) Qualificate e documentate esperienze extrascolastiche che abbiano portato a ricadute sulle competenze/capacità/conoscenze coerenti con lo specifico culturale d'indirizzo (precedentemente definite e normate come crediti formativi) e con gli obiettivi delle singole aree disciplinari, con riferimento anche al Curriculum dello studente di cui al D.M. 88/2020 e all'articolo 28 comma 1 legge 107/2015.
 - d) Qualificati contributi personali allo sviluppo di progettualità didattiche collegate all'ambito curricolare, quali anche esperienze significative nell'ambito delle attività di PCTO, sulla base delle valutazioni riportate e delle relazioni dei tutor interni ed esterni
 - e) Partecipazione ad attività e progetti curricolari ed extracurricolari previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, che abbiano concretamente contribuito alla qualità della formazione
-

dello studente a giudizio del Consiglio di classe e in base al parere espresso dai docenti interni e/o esperti esterni che le hanno condotte

- f) Per il solo anno scolastico 2020/21 si tiene in considerazione l'impegno e la partecipazione manifestati dagli studenti nelle attività di didattica a distanza
6. L'assiduità della frequenza non è considerata di per sé fattore che possa accrescere il punteggio attribuibile nell'ambito della fascia di oscillazione (solo unitamente ad altri fattori che ne concretizzano l'impatto reale sulla qualità della formazione), ma al contrario una frequenza irregolare e/o assenze ingiustificate, anche nell'ambito delle attività di PCTO, (se non legata a gravi e documentati problemi personali e contingenti) giustificano la mancata integrazione del punteggio minimo previsto dalla fascia.
 7. La piena rispondenza alle finalità educative previste dal Piano triennale dell'offerta formativa e dalla programmazione didattica del Consiglio di classe e la rappresentanza studentesca correttamente prestata negli organi collegiali d'Istituto potranno essere valutate positivamente solo se unite ad almeno uno dei punti a), b), c), d), e) o f)
 8. In caso di ammissione all'anno successivo a seguito di integrazione dello scrutinio finale conseguente a sospensione del giudizio, l'assegnazione del punteggio aggiuntivo della fascia di oscillazione rispetto al punteggio minimo riconosciuto da essa (un punto) è condizionato non solo a quanto previsto dai punti precedenti, ma anche ad esiti di profitto di elevato profilo nelle discipline o disciplina in cui il giudizio è stato sospeso, accertati dal competente consiglio di classe in sede di esame integrativo. Si terrà in considerazione anche la capacità di recupero rispetto a situazioni di carenza formativa indotte da problematiche personali e/o familiari accertate
 9. L'eventuale integrazione del credito scolastico (un punto) assegnato nell'a.s. 2019/20, prevista dall'articolo 4 comma 4 O.M. 11/2020 per gli studenti ammessi con media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno e quindi con piani di apprendimento individualizzati - PAI (articolo 6 comma 1 O.M. 11/2020), verrà disposta dai consigli di classe in sede di scrutinio finale nel solo caso in cui lo studente nell'a.s. 2020/21 è stato ammesso con sufficienze autonomamente conseguite in tutte le materie, dimostrando al contempo di avere superato interamente i deficit formativi per i quali erano stati individuati i piani di apprendimento individualizzati - PAI, come da accertamenti condotti dai docenti competenti
 10. L'eventuale integrazione del credito scolastico assegnato nell'a.s. 2019/20 (un punto), prevista dall'articolo 4 comma 4 O.M. 11/2020 anche per gli studenti ammessi con media non inferiore a sei decimi, ma con deficit di apprendimento individuati con piani di apprendimento personalizzati (PAI), verrà disposta dai consigli di classe in sede di scrutinio finale nel solo caso in cui lo studente nell'a.s. 2020/21 è stato ammesso con sufficienze autonomamente conseguite in tutte le materie, dimostrando al contempo di avere superato interamente i deficit formativi (individuati con i PAI) per i quali non aveva potuto conseguire il punteggio massimo della fascia di oscillazione, anche provocati da disagi legati alla emergenza epidemiologica
-

IL COLLEGIO DOCENTI DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO BERETTA"

VISTA la C.M. 4 marzo 2011 n. 20 che fornisce indicazioni in merito alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado;

VISTO l'art. 14 del DPR 122 del 2009 che prevede che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

DATO che il monte ore annuale deve essere inteso come orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, inserendo anche tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe;

CONSIDERATO che il limite minimo di frequenza deve essere strettamente collegato alla regolarità didattica ed alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente;

DATO che le attività in DDI contribuiscono a determinare il monte ore annuale come quelle in presenza in base a quanto prescritto dal D.M. 89/200 "Linee guida per la didattica digitale integrale" e al Piano per la didattica digitale integrata dell'IIS Beretta deliberato dal Collegio docenti nella seduta del 1° settembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni

DATO che l'O.M. n°53 del 3 marzo 2021 articolo 3 comma 1 lettera a) recita che "le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica"

DATO che l'art. 14 c. 7 del DPR 122/09 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono individuare per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite fissato e che tale competenza è attribuita dal Consiglio di Classe in base ai criteri generali fissati dal Collegio Docenti

IL COLLEGIO DOCENTI

Individua i seguenti criteri generali per consentire deroghe motivate e documentate al limite minimo di presenza, aventi sempre carattere di eccezionalità:

Assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente motivati e documentati

Assenze dovute a terapie e/o cure programmate e certificate da adeguata documentazione medica

Donazioni di sangue

Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da fondazioni sportive riconosciute dal CONI

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

Assenze dovute a gravi, apprezzabili ed eventualmente documentati problemi familiari e personali

Frequenza di percorsi formativi all'estero progettati con la scuola di destinazione e d'intesa con la famiglia

Assenze dovute a problematiche di salute, a misure quarantenarie e/o a disagio accertati e collegati direttamente alla emergenza epidemiologica in atto

Le assenze su cui è possibile concedere deroga devono avere carattere continuativo, ad eccezione di situazioni particolari e straordinarie debitamente motivate e documentate.

I Consigli di Classe, pur tenendo in considerazione i sopraindicati criteri generali finalizzati alla concessione di deroghe motivate al limite minimo di frequenza del monte orario annuo personalizzato, dovranno valutare se tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Di conseguenza le deroghe possono essere concesse solo se è comunque possibile per il consiglio di classe, pur in presenza di assenze che superino il limite fissato dall'art. 14 c.7 del DPR 122/2009, valutare lo studente, dati gli elementi di valutazione acquisiti a livello generale e nelle singole discipline.

Viene fissato qui di seguito il monte ore annuale di ogni indirizzo ed anno di corso, che viene assunto come riferimento da parte dei Consigli di Classe.

I Consigli di Classe, a mezzo del coordinatore di classe, informano periodicamente in caso di criticità i genitori degli studenti interessati sulla quantità oraria delle assenze accumulate, **che comunque possono informarsi autonomamente in tempo reale grazie alla consultazione on line del registro elettronico a tutti consentita in forma riservata e personalizzata.**

Indirizzo	Classe 1 Ore	Classe 2 Ore	Classe 3 Ore	Classe 4 Ore	Classe 5 Ore	
Liceo scientifico	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	247	247	247	25% ore assenza
Liceo scienze applicate	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	247	247	247	25% ore assenza
Liceo scienze umane	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	247	247	247	25% ore assenza
Liceo socioeconomico	891	891	990	990	990	Monte ore annuo
	223	223	247	247	247	25% ore assenza
Meccanica mecatronica	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Elettronica elettrotecnica	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Informatiche telecomunicazioni	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Chimica Materiali biotecnologie	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Manutenzione assistenza tecnica	1056	1089	1056	1056	1056	Monte ore annuo
	264	272	264	264	264	25% ore assenza
Iefp	1056	1056	1056	1056		Monte ore annuo
	264	264	264	264		25% ore assenza

Gli studenti che non rispettano tali limiti di frequenza ed ai quali non possono essere applicate le deroghe previste dal presente regolamento verranno esclusi dallo scrutinio finale e conseguentemente non ammessi all'anno successivo o all'esame di Stato.

La presente delibera è pubblicata sul sito web istituzionale dell'IIS Beretta con valore di notifica per studenti e famiglie ai sensi di quanto previsto dalla C.M. n° 20 del 4 marzo 2011
